

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 3 del 24/01/2017**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

PROPOSTA N.15/2017

L'anno 2017 addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18:00 nella Casa comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 25 Consiglieri:

FALCIATORE FRANCESCO	Presente	MASTROGIACOMO DARIO	Presente
CONTI ISABELLA	Presente	BRIZZI VERONICA	Presente
BARDI MARINA	Presente	BONAFE' SARA	Presente
PIANA MARCO	Presente	PIRAS ALBERTO	Presente
ROMAGNOLI ARCHIMEDE	Presente	JALLA PAOLA	Presente
MARINO MAURO	Presente	MELEGA LUCA	Presente
PALUMBERI ELISABETTA	Presente	BARILLA' SAMUELE	Presente
VACCARELLO VALENTINA	Presente	MAURIZZI OMER	Presente
CANTELLI CARLOTTA	Presente	ROSSI FRANCESCO	Presente
LANDI GIACOMO	Presente	POGGI MASSIMO	Presente
MAZZA MICHELA	Presente	FAVA SILVIA	Presente
GUBELLINI MORENA	Presente	ARA FABIO	Presente
BATTILANA ALESSANDRO	Presente		

PRESENTI N. 25

ASSENTI N. 0

Il Presidente, FALCIATORE FRANCESCO, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Risultano presenti gli Assessori: D'Eramo Claudia, Bertuzzi Massimo, Cristoni Michele, Malpensa Marina, Salerno Federico, Simon Benedetta.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA, che provvede alla redazione del presente verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Romagnoli Archimede, Brizzi Veronica, Rossi Francesco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/05/2015 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2016 con la quale è stato modificato il citato regolamento.

Valutata l'opportunità di modificare l'art. 12 del regolamento in oggetto, escludendo dall'applicazione del canone di occupazione suolo pubblico i passi carrai a raso rispetto ai quali non ricorrano opere che evidenzino una qualche sottrazione all'uso pubblico, e per i quali non risulta esservi richiesta di apposizione di cartello di divieto di sosta e la conseguente instaurazione di rapporto concessorio;

Visto il vigente codice della strada;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Commissione consiliare congiunta nella seduta del 19-01-2017;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

### DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in parte narrativa di sostituire l'art. 12 del vigente regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone con il seguente:

**"Art. 12 Occupazioni con passi carrabili**

*1. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza.*

*Sono altresì assoggettati a canone di occupazione di suolo pubblico i passi carrabili a raso senza opere, per i quali sia stata fatta richiesta di apposizione di cartello di divieto di sosta.*

*2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può rinunciarvi avanzando apposita domanda al Settore Mobilità. In tal caso dovrà essere ripristinato l'assetto stradale e chiuso l'accesso carrabile a cura e spese del titolare.*

*3. La tariffa di canone per l'occupazione con passi carrabili è determinata dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento allegato al bilancio di previsione e viene applicata senza arrotondamenti (ad es. a passo carraio di larghezza pari a 231 cm. corrisponde un canone calcolato in 231 cm moltiplicato per il canone stabilito annualmente dalla Giunta Comunale)".*

2) di approvare il nuovo testo modificato del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, allegato A della presente deliberazione.

3) Di dare atto che la modifica regolamentare è coerente con le previsioni del bilancio 2017-2019 in corso di approvazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine procede con la votazione della proposta di delibera con votazione palese mediante strumento elettronico.

Consiglieri presenti e votanti: n. 25

Voti favorevoli alla proposta: n. 22 (Falciatore Francesco, Conti Isabella, Bardi Marina, Piana Marco, Romagnoli Archimede, Marino Mauro, Palumberi Elisabetta, Vaccarello Valentina, Cantelli Carlotta, Landi Giacomo, Mazza Michela, Gubellini Morena, Battilana Alessandro, Mastrogiacomo Dario, Brizzi Veronica, Bonafe' Sara, Piras Alberto, Jalla Paola, Melega Luca, Poggi Massimo, Fava Silvia, Ara Fabio).

Voti contrari alla proposta: n. //

Astenuti: n. 3 (Barilla' Samuele, Maurizzi Omer, Rossi Francesco).

La proposta è accolta

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile come segue:

Voti favorevoli alla I.E.: n. 22 (Falciatore Francesco, Conti Isabella, Bardi Marina, Piana Marco, Romagnoli Archimede, Marino Mauro, Palumberi Elisabetta, Vaccarello Valentina, Cantelli Carlotta, Landi Giacomo, Mazza Michela, Gubellini Morena, Battilana Alessandro, Mastrogiacomo Dario, Brizzi Veronica, Bonafe' Sara, Piras Alberto, Jalla Paola, Melega Luca, Poggi Massimo, Fava Silvia, Ara Fabio).

Voti contrari alla I.E.: n. //

Astenuti: n. 3 (Barilla' Samuele, Maurizzi Omer, Rossi Francesco).

\*\*\*\*\*

03

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FALCIATORE FRANCESCO  
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE  
ART. 21 DLGS N.82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
MARESCA LEA  
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE  
ART. 21 DLGS N.82/2005

oOo

Deliberazione n. 3 del 24/01/2017

## **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

### INDICE

#### **CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI**

- art.1 Definizioni
- art.2 Domanda di occupazione e requisiti necessari
- art.3 Procedure e semplificazione
- art.4 Individuazione degli spazi pubblici concedibili
- art.5 Termini del procedimento
- art.6 Rilascio dell'atto di concessione
- art.7 Occupazioni d'urgenza
- art.8 Richiesta di occupazione temporanea da parte di partiti politici, Onlus e Associazioni di promozione sociale
- art.9 Occupazioni di durata inferiore alle 6 ore
- art.10 Contenuto dell'atto di concessione
- art.11 Occupazioni abusive
- art.12 Occupazioni con passi carrabili
- art.13 Occupazioni con passi carrabili – Esenzioni e riduzioni
- art.14 Esposizione di merce
- art.15 Obblighi del concessionario
- art.16 Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione
- art.17 Modifica sospensione e revoca della concessione
- art.18 Decadenza dalla concessione

#### **CAPO II CANONE DI CONCESSIONE**

- art.19 Classificazione del suolo pubblico
- art.20 Determinazione della tariffa base
- art.21 Determinazione del canone
- art.22 Agevolazioni
- art.23 Esenzioni
- art.24 Modalità di applicazione del canone
- art.25 Soggetto passivo
- art.26 Versamento del canone
- art.27 Riscossione del canone
- art.28 Sanzioni
- art.29 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni
- art.30 Contenzioso

#### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- art.31 Disposizioni finali e transitorie

## **CAPO I**

### **OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI**

#### **Art. 1 – Definizioni**

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

#### **Art. 2**

##### **Domanda di occupazione e requisiti necessari**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune.
2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere che è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta applicando i criteri definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, come integrati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.
3. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio.
4. In caso di occupazioni relative al commercio in sede fissa e su area pubblica, alla somministrazione di alimenti e/o bevande in chiosco e ad edicole, l'essere in regola con il pagamento di eventuali analoghi canoni relativi alle annualità precedenti è requisito fondamentale per poter ottenere una concessione di suolo pubblico. Pertanto chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso di questo requisito.
5. *E' requisito necessario per la partecipazione ai bandi e agli avvisi pubblici per l'affidamento in concessione di spazi e aree pubbliche non aver subito condanne, anche non definitive, per i reati di cui al capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.*
6. *Coloro che intendono partecipare a bandi e avvisi pubblici per l'affidamento in concessione di spazi e aree pubbliche, hanno l'obbligo di presentare specifica dichiarazione di non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a condanna per reati contro la P.A. dichiarando altresì l'esistenza di eventuali altri procedimenti penali in corso.*

#### **Art. 3**

##### **Procedure e semplificazione**

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, deve essere previamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e regolamento.
2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per le occupazioni richieste da Onlus e Partiti Politici e dall'art. 9 per le occupazioni di suolo inferiori alle 6 ore.

#### **Art. 4**

##### **Individuazione degli spazi pubblici concedibili**

La Giunta Comunale individua con proprio atto, anche per singoli stralci del territorio comunale ed in conformità a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale, gli spazi pubblici concedibili per chioschi, edicole e de hors, individuando le modalità di concessione ed il relativo corrispettivo.

#### **Art. 5**

##### **Termini del procedimento**

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

#### **Art. 6**

##### **Rilascio dell'atto di concessione**

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il competente ufficio per ritirare l'atto di concessione prima del giorno da egli indicato quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato tempestivo ritiro dell'atto di concessione espone all'irrogazione della sanzione correlata all'obbligo di esibizione della concessione.

3. La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto a decorrere dal giorno indicato dal concessionario quale data di inizio dell'occupazione. Con riferimento a tale data è quantificato il canone dovuto ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.

4. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di San Lazzaro di Savena. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione rilasciata su falsi presupposti perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.

5. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone quantificato nell'atto di concessione.

6. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

#### **Art. 7**

##### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale, al Corpo di Polizia Municipale, via fax o telegramma, completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.

2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente Ufficio Comunale, copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

## **Art. 8**

### **Richiesta di occupazione temporanea da parte di partiti politici, Onlus e Associazioni di promozione sociale**

1. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento per le occupazioni temporanee di spazi da parte di partiti politici, ONLUS e Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nei registri regionali, provinciali e comunali, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Sono individuate le seguenti aree concedibili a Partiti Politici, Onlus e Associazioni di promozione sociale come definite negli allegati elaborati grafici:

- Piazza Bracci qualora la stessa non sia occupata dal mercato o da altre iniziative: n. 4 spazi di mq. 10 max, agli angoli opposti della Piazza (allegato 1)

- Piazza Bracci in presenza di mercato o altre iniziative e comunque durante tutto l'anno:

- Spazio di mq. 10 max compreso tra l'edicola dei giornali e l'aiuola, sul marciapiede prospiciente la via Emilia ;
- Spazio di mq. 10 max compreso fra le due aiuole poste sul marciapiede prospiciente la via Emilia ;
- Spazio di mq. 10 max sotto il portico del Palazzo comunale, nell'area compresa tra l'accesso al servizio elettorale e i locali Ex Pino, in assenza di altre iniziative ;
- Spazio di mq. 10 max sotto il portico del palazzo posto al civico 126 della via Emilia.

- Pontebuco, 1 spazio di mq. 10 max (allegato 2)

- Nuovo parcheggio Coop, 3 spazi di mq. 10 max (allegato 3)

- Cicogna: nei pressi del chiosco, 3 spazi di mq. 10 max (allegato 4);

- Colunga: Parcheggio pubblico, 1 spazio di mq. 10 max (allegato 5)

- Mura S. Carlo: Parcheggio pubblico c/o centro Tonelli, 2 spazi di mq. 6 max; (allegato 6a e 6b)

- Castel de Britti: Parcheggio pubblico, 3 spazi di mq. 10 max (allegato 7);

- Ponticella: Via Edera, nei pressi dell'edicola, 1 spazio di mq. 10 max (allegato 8)

- Idice: Via Emilia, spazio di mq. 10 max (allegato 9);

Gli spazi, esattamente localizzati nelle allegate planimetrie (da 1 a 9), sono occupati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.



3. Gli interessati devono far pervenire all'Amministrazione comunale, almeno 7 giorni prima, ma in un periodo antecedente non superiore a 15 giorni dalla data in cui si intende effettuare l'occupazione, comunicazione con specifica indicazione del responsabile dell'occupazione stessa, in cui indicano il giorno, lo spazio prescelto e la durata della occupazione che non può essere superiore a n. 6 ore per i partiti politici e similari, mentre per le ONLUS e le Associazioni di promozione sociale, l'occupazione può protrarsi fino a 12 ore. Se entro il terzo giorno successivo alla richiesta di occupazione, l'amministrazione non comunica formalmente l'impossibilità della sua effettuazione, esplicitandone i motivi, la stessa si intende assentita.

4. Non può essere presentata comunicazione cumulativa per effettuare occupazioni relative a più giornate.

5. In caso di più comunicazioni, se è possibile risalire con certezza all'ordine di presentazione, la precedenza è accordata a chi ha presentato la richiesta per primo.

Nel caso in cui vi sia contestualità di comunicazione da parte di più interessati, o non sia possibile risalire con certezza all'ordine di presentazione delle comunicazioni, la precedenza verrà data a colui che in tempo più remoto, ha utilizzato l'occupazione.

Nel caso in cui tutti i richiedenti abbiano effettuato l'ultima occupazione nel medesimo giorno, la precedenza verrà riconosciuta a chi, nell'ultimo anno ha beneficiato di un minor numero di occupazioni.

6. Gli occupanti sono tenuti ad esibire la comunicazione, debitamente protocollata, agli addetti preposti ai controlli.

*7. Le richieste di occupazione temporanea di suolo e spazi pubblici da parte di partiti politici, dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di una dichiarazione di presa visione e comprensione della Costituzione con particolare riferimento alla XII disposizione transitoria e finale.*

## **Art. 9**

### **Occupazioni di durata inferiore alle 6 ore**

Non è richiesta la concessione per le occupazioni di durata non superiore alle 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde.

## **Art. 10**

### **Contenuto dell'atto di concessione**

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto.

2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 29;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.

5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.

6. Nei casi in cui l'occupazione del suolo pubblico sia richiesta per l'esecuzione di interventi nel suolo/sottosuolo pubblico, il rilascio della concessione di suolo pubblico è subordinato all'ottenimento del nulla osta allo scavo rilasciato dal competente Settore Manutenzioni ed alla presentazione della ricevuta di versamento della cauzione determinata e quantificata dal medesimo Settore a garanzia del corretto ripristino del suolo.

## **Art. 11**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
- relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al comma 4 dell'art.2.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati con esenzione dell'Amministrazione Comunale da ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

5. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 27 comma 3 del medesimo regolamento.

## **Art. 12**

### **Occupazioni con passi carrabili**

1. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza.

Sono altresì assoggettati a canone di occupazione di suolo pubblico i passi carrabili a raso senza opere, per i quali sia stata fatta richiesta di apposizione di cartello di divieto di sosta.

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può rinunciarvi avanzando apposita domanda al Settore Mobilità. In tal caso dovrà essere ripristinato l'assetto stradale e chiuso l'accesso carrabile a cura e spese del titolare.

3. La tariffa di canone per l'occupazione con passi carrabili è determinata dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento allegato al bilancio di previsione e viene applicata senza arrotondamenti (ad es. a passo carraio di larghezza pari a 231 cm. corrisponde un canone calcolato in 231 cm moltiplicato per il canone stabilito annualmente dalla Giunta Comunale).

### **Art. 13**

#### **Occupazioni con passi carrabili – Esenzioni e riduzioni**

1 Sono esclusi dall'applicazione del canone di occupazione suolo pubblico i passi carrai relativi a:

- accessi ai fondi agricoli;
- utilizzati da portatori di handicap;
- nuove imprese limitatamente ai primi 2 anni fiscali di esercizio dell'attività;
- accessi carrai di enti pubblici Statali, Regionali, Provinciali e Comunali;
- accessi carrai alle scuole pubbliche e private;
- accessi carrai a raso realizzati su aree PEEP destinate all'attuazione di programmi di edilizia economica popolare (elenco vie All. D).

2. Sono previste riduzioni del canone di occupazione suolo pubblico per i passi carrai relativi a:

- attività imprenditoriali insediate in aree artigianali/produttive di vecchia concezione: aree artigianali "Cicogna", "Via Speranza-Via Cà Ricchi" e di Via Vittoria (elenco vie All. C);
- passo carraio di proprietà di un unico nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro e da 15.000 euro a 20.000 qualora il reddito familiare sia esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione.
- passi carrai di proprietà di aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali.

3. L'entità delle riduzioni è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione allegata al bilancio di previsione.

### **Art. 14**

#### **Esposizione di merce**

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale, non potrà essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada.

### **Art. 15**

#### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione

concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

## **Art. 16**

### **Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione**

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza, riducibili a sette giorni per lavori di durata inferiore o pari a sette giorni.
3. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia all'occupazione concessa.

## **Art.17**

### **Modifica sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati con esenzione dell'Amministrazione Comunale da ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

## **Art. 18**

### **Decadenza dalla concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:
  - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;

- b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
  - c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:
- a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 15 giorni dalla notifica del sollecito;
  - c) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
  - d) in caso di uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

## **CAPO II CANONE DI CONCESSIONE**

### **Art. 19**

#### **Classificazione del suolo pubblico**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria 1 - Zona del capoluogo come individuata graficamente nell'allegato A e nominativamente nell'elenco vie di cui all'allegato B, allegati al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Categoria 2 - Le frazioni Ponticella, Cicogna, Idice, Castel de Britti e Mura San Carlo e tutte le altre zone non ricomprese nella zona del Capoluogo.

### **Art. 20**

#### **Determinazione della tariffa base**

1. La tariffa base viene determinata in relazione alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa e alle esigenze di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale allegata al bilancio di previsione.

### **Art. 21**

#### **Determinazione del canone**

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al precedente art. 20 e con riferimento alla durata e alla superficie dell'occupazione.

2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.

3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero conteggiato sulla base del numero dei giorni risultanti fra la data di inizio e quella di fine concessione.

### **Art. 22**

#### **Agevolazioni**

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o ricreative e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta dell'80 per cento.

2. Per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione.

3. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 %.

## **Art. 23**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non aventi fini di lucro, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande e di durata non superiore a giorni 3;
- c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale \_ ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze sempre che non siano poste in essere attività aventi natura commerciale secondo quanto previsto al punto b);
- e) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- o) le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni, permanenti o temporanee, con tende e simili e le occupazioni effettuate con balconi, bow \_ windows o simili infissi di carattere stabile;

- t) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- u) le occupazioni realizzate per l'effettuazione di interventi di rimozione e messa in sicurezza degli edifici con coperture o altri manufatti di cemento amianto.
- v) le occupazioni di durata non superiore alle 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde;
- z) le occupazioni effettuate dai proprietari e dai conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, al fine di provvedere all'esecuzione di opere di regimazione idraulica dei fossi.

## **Art. 24**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore, ad eccezione di quanto previsto per le occupazioni con passi carrai ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
2. L'occupazione con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
3. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

## **Art. 25**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell'occupante di fatto di una indennità di importo pari all'ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50% .
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone e rispettivamente l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

## **Art. 26**

### **Versamento del canone**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della tariffa di canone di occupazione di suolo pubblico;
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrai il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno. In tale ipotesi non si applica la possibilità di rateizzazione prevista al comma 6 del presente articolo.

4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione.

Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune.

6. E' ammessa la possibilità del versamento rateale, qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 309,87. In tale caso la prima rata dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della tariffa di canone di occupazione di suolo pubblico, la seconda rata entro il 30 settembre dell'anno in corso.

7. Qualora l'ammontare del canone superi € 2.582,28 il Comune, su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate bimestrali di pari importo, fino ad un massimo di sei, con applicazione di interessi legali a partire dalla seconda rata. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 3 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.

8. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 5,16 con riserva di recupero successivo in caso di ulteriore rilascio di concessione.

9. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza dalla concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

10. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

## **Art. 27**

### **Riscossione del canone**

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato; quella coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia.

2. Il Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

## **Art. 28**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo comma 3, sono punite, in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51,65 a Euro 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

2. Relativamente alle ipotesi di mancato pagamento del canone alla scadenza, al fine di graduare l'incisività delle sanzioni di cui al comma precedente si stabilisce



la sanzione in misura fissa pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto comunque degli importi minimo e massimo irrogabili.

3. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità prevista al comma 2 del precedente art. 24, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## **Art. 29**

### **Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Il Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

## **Articolo 30**

### **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione se e quanto dovuto restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **Capo III**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Articolo 31**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1 Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2 Fino all'entrata in vigore del piano degli spazi pubblici concedibili cui all'art 4 del presente Regolamento si applicano le disposizioni che seguono:

a) Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della strada e relativo Regolamento.

b) Fuori dai centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

c) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona idonea alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

d) All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

e) All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

**ELENCO DELLE VIE COMPRESSE ALL'INTERNO DELLA ZONA IN PRIMA CATEGORIA**

piazza Bracci  
piazza della Libertà  
piazza Repubblica  
piazza Risorgimento  
via 1° Maggio  
via 4 Novembre  
via Amendola Giorgio  
via Bellaria  
via Bertelli  
via Bianchina  
via Biavati Don Andrea  
via Bonavia  
via Casanova  
via Caselle (fino all'incrocio con via Poggi e con via Cà Ricchi)  
via Cà Ricchi  
via Caduti di Sabbiuono  
via Commenda  
via Costituzione  
via Cuneo  
via Di Vittorio  
via D'Acquisto Salvo  
via dell'Artigiano  
via Emilia (da ponte Savena fino alla fine del territorio)  
via F.lli Canova  
via Firenze  
via Fornace  
via Fosse Ardeatine  
via Galeotti  
via Giovanni Paolo II  
via Giovanni XXIII (fino all'incrocio con via Palazzetti 2/4)  
via Gorizia  
via 2 Giugno  
via Gramsci  
via Jussi (dall'inizio fino al civico 107/d - via Virginia Woolf - e in corrispondenza di Villa Paglia)  
via Kennedy  
rotonda Lavoratori Licenziati per Rappresaglia  
via Levi  
via Martiri delle Foibe  
via Marzabotto  
via Mezzini  
via Milano  
via Minarini  
via Modena  
via Montefiorino  
via Orlandi  
via P. Poggi (a sud via Emilia)  
via Palazzetti (limitatamente ai civici dal 2 al 2/o)  
via Parma  
via Pasolini Pier Paolo  
via Pasubio

via Pertini Sandro  
via Piave  
via Pollastri Gaetano  
via Reggio Emilia  
via Repubblica  
via Resistenza  
via Rimembranze  
via Rio Polo  
via Risorgimento  
via Rodriguez  
via Roma  
via Ronco Maruni  
via San Lazzaro  
via Scornetta  
via Speranza  
via Spinelli Altiero  
via Torino  
via Torreggiani  
via Venezia  
via Virginia Woolf  
via XXV Aprile

**ELENCO DELLE VIE COMPRESSE ALL'INTERNO DELLA ZONA INDUSTRIALE "CICOGNA".**

Via Aldo Moro  
Via Cicogna  
Via delle Arti  
Via dei Ciliegi  
Via della Fisica  
Via della Meccanica  
Via della Tecnica  
Via delle Scienze  
Via Remigia  
Via Emilia compresa tra gli incroci con via Aldo Moro

**ELENCO DELLE VIE COMPRESSE ALL'INTERNO DELL'AREA ARTIGIANALE DI "VIA SPERANZA-VIA CÀ RICCHI". (limitatamente all'area evidenziata nell'allegata planimetria).**

Via Speranza  
Via Cà Ricchi  
Via Commenda  
Via dell'Artigiano

**ELENCO ALTRE VIE RICOMPRESSE ALL'INTERNO DI AREE ARTIGIANALE/PRODUTTIVE DI VECCHIA CONCENZIONE**

Via Vittoria

**ELENCO VIE AREE PEEP DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI  
DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE**

Via Viganò 6  
Via Marella 2,4  
Via Marella 6  
Via Marella 9,11,13  
Via Dalla Chiesa 2,4,6,8  
Via Dalla Chiesa 10,12  
Via Dalla Chiesa 14,16  
Via Pio La Torre 37  
Via Galletta 34  
Via Galletta 36  
Via Galletta 54  
Via Galletta 58  
Via Galletta 60  
Via Gramsci 1,1A  
Via Gramsci 3  
Via Primo Levi 27,29  
Via Primo Levi 31,33  
Via Mattarella 2,4,6 Pio La Torre 2,4,6,8  
Via Mattarella 3,5,7  
Via Pio La Torre 29,31,33,35  
Via Marella n.5 e 7  
Via Galletta n.28 30  
Via Galletta n.18,20,22  
Via Galletta n.24,26  
Via Galletta n.14 16  
Via Degli Orti 6-8-10-12-14  
Via Venezia n.25  
Via Venezia n.27-29  
Via Venezia n. 39  
Via Mattarella n.1  
Via Pio La Torre 1-3-5-7-9  
Via Pio La Torre 10  
Via Pio La Torre 27  
Via Galletta 62-62/A-62/B  
Via Galletta 64-66  
Via Gramsci dal n.21 al n.31  
Via Primo Levi dal n.1 al n.11  
Via Gramsci n.9-11-13-15 -17-19  
Via Primo Levi dal n.13-15-17-19-21-23-25

Proposta N. 2017 / 15  
SETTORE GIURIDICO AMM. E SEGR. DELLA 2°AREA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/01/2017

IL DIRIGENTE  
TUDISCO ANNA MARIA  
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE**  
**ART. 21 DLGS N.82/2005**



**SAN LAZZARO**  
DI SAVENA

**Proposta N. 2017 / 15**

**SETTORE GIURIDICO AMM. E SEGR. DELLA 2°AREA**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 12/01/2017

IL DIRIGENTE  
BARBIERI ANNA  
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE**  
**ART. 21 DLGS N.82/2005**



**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 24/01/2017**

SETTORE GIURIDICO AMM. E SEGR. DELLA 2°AREA

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/02/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SAMORINI STEFANO  
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE**  
**ART. 21 DLGS N.82/2005**

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 24/01/2017**

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE..**

Si dichiara l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/02/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/03/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SAMORINI STEFANO  
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE**  
**ART. 21 DLGS N.82/2005**